



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
IN VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE.**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 32 del 11.04.2011**



Provincia di Avellino

SOMMARIO

TITOLO PRIMO: disposizioni generali.....	3
1. <i>Principi, finalità e ambito di applicazione.</i>	3
TITOLO SECONDO: applicazione	3
2. <i>Competenza e funzioni.</i>	3
3. <i>Procedura.</i>	4
TITOLO TERZO: determinazioni delle sanzioni, sanzioni accessorie, sequestro e confisca, pagamenti rateali.	6
4. <i>Criteri per la determinazione delle sanzioni.</i>	6
5. <i>Sanzioni amministrative accessorie</i>	7
6. <i>Sequestro e confisca</i>	7
7 <i>Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni.</i>	8
TITOLO QUARTO: norme finali	8
8. <i>Prescrizione.</i>	8
9. <i>Proventi derivanti dalle sanzioni</i>	8
10. <i>Rinvio.</i>	9



TITOLO PRIMO: disposizioni generali

1. Principi, finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative di pagamento di una somma di denaro previste in violazione delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale (rifiuti, acque, aria, suolo, energia) di competenza propria o delegata dallo Stato e/o dalla Regione di cui:

- a) al D.Lgs. 152/2006 -t.u. in materia ambientale;
- b) al D.Lgs. 59/2005 - Violazione delle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- c) alla L.10/91 – D.Lgs 192 /05 -Violazione delle norme sul rendimento e sul risparmio energetico *in generale e sul controllo degli impianti termici* e s.m.i
- d) ad ogni altra disposizione che attribuisce competenza alla Provincia *in materia ambientale, compreso il controllo degli impianti termici* ed energetici, anche da fonti rinnovabili.

2. I principi generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disposti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, capo I-sez I, art. da 1 a 12, che si intendono integralmente riportati per rinvio.

TITOLO SECONDO: applicazione

2. Competenza e funzioni. 1. Il Settore Ambiente - Servizio Controllo - ha competenza in relazione ai procedimenti amministrativi di applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.

2. Il Servizio svolge le seguenti funzioni:

a) registrazione dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi ed agenti addetti e/o abilitati al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia ambientale;

b) istituzione del relativo fascicolo ed inserimento dei dati dei trasgressori nello Schedario Generale informatizzato;

c) verifica della regolare notifica del verbale al trasgressore ed all'obbligato in solido e della indicazione dei termini per la presentazione di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione personale;

d) gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o archiviazione) ovvero:

1. predisposizione delle convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e redazione apposito verbale;

2. notifica dell'ordinanza ai soggetti e/o agli organi interessati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;

3. trasmissione memorie, documenti e copia verbale di audizione con richiesta di controdeduzioni agli organi accertatori;

4. comunicazione all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento dell'esito del procedimento.

5. quanto altro per gli adempimenti di rito

e) predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza -ingiunzione, nei termini previsti dalle legge;



Provincia di Avellino

f) trasmissione al Settore Avvocatura degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza –ingiunzione, salvo procura speciale ad litem

3. Una Commissione Tecnico- Consultiva per l'Ambiente è istituita presso il Settore Ambiente con il compito di:

a) formulare pareri motivati in ordine alle pratiche sottoposte al suo esame ,in ordine all'archiviazione del procedimento sanzionatorio oppure all'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione. La formulazione del parere e della proposta da parte della Commissione non è vincolante per il Dirigente incaricato dell'adozione dei provvedimenti, il quale può disattenderli previa adeguata motivazione;

b) individuare e applicare i criteri di cui al titolo III per la determinazione e quantificazione delle sanzioni, dirimere i problemi interpretativi, supportare il Settore su questioni giuridico-legali e amministrative di particolare rilevanza

c) elaborazione e tenuta di uno schedario generale

d) comunicazione al Ced per le pubblicazioni all'albo pretorio on line anche con il supporto di personale appositamente assegnato

4. La Commissione è composta, oltre il segretario con funzione verbalizzante, dai seguenti membri:

a) Il Dirigente del Settore Ambiente, con funzioni di Presidente;

b) Il Responsabile del Servizio Controllo;

c) Due membri esterni con specifiche professionalità –legali e ambientali-in relazione all'oggetto delle questioni,;

5. Della riunione della Commissione viene redatto apposito processo verbale di cui all'art.126 del c.p.c. ,sottoscritto dai partecipanti.

6. Ai componenti la Commissione e al segretario spetta un'indennità di presenza pari ad €60,00 a seduta oltre oneri riflessi, secondo quanto stabilito con delibera di giunta n. 466 del 27.06.2003 e s.m.i. anche di disposizioni di legge. *Tali costi graveranno sui proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni con il parere favorevole del Dirigente del Settore economico-finanziario*

7. I componenti esterni della Commissione, percepiscono, oltre all'indennità di presenza di €60,00, il rimborso delle spese sostenute.

8. Le sedute della Commissione si svolgono al di fuori dell'orario di servizio.

9. La designazione dei due componenti spetta , in funzione di garanzia, *uno alla maggioranza e uno all'opposizione.*

10. La convocazione della commissione viene effettuata dal Dirigente del Settore Ambiente nei tempi previsti dalla legge e adeguati al caso concreto. Fermo restando il parere consultivo, la Commissione è validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. In caso di inerzia della Commissione e/o di mancata deliberazione, il parere si intende non espresso .La Commissione dura in carica non oltre il mandato del Presidente della Provincia

3. Procedura. 1. (notificazione) La notificazione, nelle forme e modi di cui all'art.14 della L.689/81, del verbale di contestazione ai soggetti interessati ,spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., per la conoscenza e partecipazione al procedimento.

2.(pagamento in misura ridotta) Il pagamento della sanzione in misura ridotta,ove previsto,consiste nel versamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo o,se più favorevole ,al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa,entro il termine di **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o dalla



Provincia di Avellino

notificazione degli estremi della violazione di cui al c1. Il pagamento viene effettuato dal trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido, mediante versamento sul c/c postale n 14722839 .con specifica indicazione della causale “sanzione amministrativa in materia ambientale –verbale n” Intestato a Provincia di Avellino. Il pagamento effettuato dal trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati ,estinguendo l'obbligazione.

Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal verbale di accertamento ,non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione .In tal caso la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

Il pagamento in misura ridotta estinguendo l'obbligazione conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

Il trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido, entro **dieci giorni** dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza dal beneficio della riduzione, è tenuto a darne prova mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'organo che ha accertato, contestato e notificato la violazione.

3. (*mancato pagamento in misura ridotta*). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui al comma 2 o non ne abbia avuto notizia, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 /1981, l'organo da cui dipende il verbalizzante che ha accertato la violazione, trasmette alla Provincia- Settore Ambiente- , ai sensi dell'art.17 della medesima legge, rapporto completo:

- a) processo verbale di accertamento;
- b) prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti ricevuti;
- c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d'accertamento , integrato con gli elementi previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 /1981;
- d) le proprie osservazioni in merito.

4. (*esercizio delle garanzie difensive-memorie e audizione*) Entro il termine di **trenta giorni** dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, ex art 18 della l. n 689/81, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale.

Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono ed i motivi del ricorso .Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale.

La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati al Protocollo della provincia entro il termine indicato ovvero inviati con lettera raccomandata ; in quest'ultimo caso si intendono presentati alla data della spedizione.

Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dall'interessato ,viene comunicato al richiedente il luogo ,la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno otto giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito processo verbale

La mancata presentazione, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitano di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi all'Organo che ha accertato la violazione con la richiesta di controdeduzioni.



Provincia di Avellino

In mancanza di risposta da parte dell'Organo Accertatore entro **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta, si procederà alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.

5.(*ordinanza di ingiunzione o archiviazione.*) Il Dirigente del Settore Ambiente ha competenza nella determinazione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento amministrativo di applicazione della/e sanzione/i per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, il Dirigente se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel Titolo III del presente regolamento e ne ingiunge il pagamento,insieme con le spese di procedimento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone solidamente obbligate. **Altrimenti** emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha accertato, contestato e notificato la violazione.

L'ordinanza di ingiunzione, notificata con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, indica, altresì, l'organo giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e il termine per la proposizione, ex art.22-23 della l. n 689/91, cui espressamente si rinvia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione .

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano state confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. **Il** pagamento della somma determinata nell'ordinanza di ingiunzione è effettuato con le modalità di cui all'art.3 c.2 del presente regolamento all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di **trenta giorni** dalla notificazione, eseguita nelle forme previste dall' articolo 14 della l. n 689/91; del pagamento è data comunicazione, dal trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido, entro il **trentesimo giorno**, al Dirigente che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta la opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa, ex art 18 c3 e seguenti.Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediate escuzione forza ax art5 e ss del R.D. 639/1910 e s.m.i.

TITOLO TERZO: determinazioni delle sanzioni, sanzioni accessorie, sequestro e confisca, pagamenti rateali.

4. Criteri per la determinazione delle sanzioni. 1. Il Dirigente del Settore ,nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art 3 c.5 del presente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ,determina l'ammontare delle stesse ,secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e dal presente regolamento.



Provincia di Avellino

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite massimo e minimo e nella applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione: è desunta dalle modalità dell'azione (natura e specie, dei mezzi e dell'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore), dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: è desunta dall'eventuale rimozione della situazione antigiuridica determinata dalla condotta tenuta;
- c) alla personalità dello stesso trasgressore: è desunta dalla qualificazione dell'elemento soggettivo e dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia e a suo carico;
- d) alle condizioni economiche del trasgressore: sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quando risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

2. *(quantificazione delle sanzioni)* Per la quantificazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento la Commissione stabilisce ulteriori criteri nella prima seduta di insediamento in coerenza con quelli generali fissati dalla legge n 689/81.

Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni di cui ai punti precedenti si terrà conto anche dei parametri specifici fissati da ciascuna disposizione violata.

5. Sanzioni amministrative accessorie Alle sanzioni amministrative accessorie facoltative diverse dal sequestro e dalla confisca si applicano il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge 689/81, sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall'art. 11 della legge 689/81 (*l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo*).

6. Sequestro e confisca . 1. Al sequestro si applica l'art 19 della l n689/91 (*quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell' articolo 18, con atto esente da bollo. sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. se non è rigettata entro questo termine, la opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo; l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro*), mentre alla confisca amministrativa delle cose servite o destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art.20 della l. n 689/91 (*le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono*



Provincia di Avellino

disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).

7 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni. 1. Il trasgressore , soggetto responsabile ovvero l'obbligato in solido ,che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o ,per la rilevanza dell'importo, potrebbe avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere alla provincia –Settore Ambiente-servizio controllo-, il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta ,può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 3 e 4 del presente regolamento.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

3. In caso di accoglimento dell'istanza la Provincia autorizza il pagamento della somma determinata con ordinanza in rate mensili da tre a trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale .Ciascuna rata non può essere inferiore ad €15,00.L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Decorso inutilmente ,anche per una sola rata,il termine fissato nell'autorizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione,decorso inutilmente tale termine si provvede come disposto all'art3 comma 5 del presente regolamento.

4. Il pagamento rateale della sanzione può essere autorizzato con la stessa ordinanza che determina la somma ,altrimenti è data comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. *La rateizzazione non è concessa in caso di danni ambientali arrecati, anche agli animali, a mezzo di "avvelenamento".*

TITOLO QUARTO: norme finali

8. Prescrizione. 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. IL termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile.

9. Proventi derivanti dalle sanzioni 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia Ambientale sono devoluti all'Ente Provincia - Settore Ambiente.

2. Gli stessi sono destinati, nella misura del 75%, per l'esercizio e l'organizzazione delle funzioni proprie o attribuite e /o delegate attribuite alla Provincia in materia ambientale sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e finanza regionale

3. Il 25% dei proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati per il personale che espleta le funzioni di controllo di cui al presente regolamento.



Provincia di Avellino

- 10. Rinvio.** 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento ,si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81.
- 2.Per le funzioni delegate dalla Regione Campania , si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale del 10 gennaio 1983 n 13, in particolare artt 18 e 19